



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ISPETTORATO GENERALE

Via Silvestri, 243 – 00164 ROMA Tel. 06/66598317-318 Fax n. 06766598265/215

UFFICIO STUDI

Prot.

5725

Roma, 14/07/2008

Al dott. Antonio Iaquina
Ufficiale Giudiziario con funzioni ispettive
Tribunale di Crotona – Sezione distaccata di
Strongoli
Via G. Bruno, 1
88078 STRONGOLI

Oggetto: quesito sulle modalità di notificazione dei biglietti di cancelleria.

Con riferimento al quesito in oggetto, l'Ispettorato si richiama ai dettati normativi e agli orientamenti ministeriali consolidati in materia.

L'articolo 107 del D.P.R. n. 1229/1959 espressamente prevede che: *“ l'Ufficiale Giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona ”*, di uguale contenuto è anche l'articolo 1 comma 2, della Legge n. 890/82 che sancisce: *“ L'Ufficiale Giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori dal Comune ove ha sede l'Ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona ”*.

Inoltre, sono da evidenziare altre determinazioni ministeriali conformi ai dettati normativi sopra citati.

Il Ministero della Giustizia con nota del 10/01/2002 n. V/22/03-I/AM del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Ufficio VI – diretta al Presidente della Corte di Appello di Messina, esprime parere negativo alla richiesta del sindacato ufficio: *“..... di far notificare i biglietti di cancelleria prioritariamente a mani presso il domicilio del destinatario, anziché a mezzo del servizio postale, per ragioni di economicità della notifica eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario rispetto al costo della notifica a mezzo posta...”*. Invero, la richiesta formulata contrasta sia con il

contenuto previsto dall'art. 107 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari sia con quanto disposto dall'articolo 1 della legge n. 890/82, che prevedendo la notifica a mezzo posta per tutti gli atti fuori dal Comune ove ha sede l'ufficio, a nulla rilevando la sua eventuale sopravvenuta onerosità ferma restando che sia la parte interessata a chiedere che la notifica venga eseguita di persona, con il relativo pagamento del diritto di trasferta. Tale ipotesi potrebbe concretizzarsi con la richiesta dell'ufficio giudiziario che dovrà valutare di volta in volta l'opportunità della notifica di persona anziché a mezzo posta, tenendo conto di particolari motivi che potrebbero essere dettati anche da ragioni d'urgenza della notifica stessa. Pertanto, si conferma quanto previsto dalla sopra citata normativa che prevede, per le notifiche da eseguirsi fuori Comune, la notifica a mezzo del servizio postale salvo l'ipotesi che sia la parte a voler richiedere la notifica di persona".

L'Ufficio V, Affari Civili, del Ministero della Giustizia con nota dell'11/01/2000 n. 5/15/03-1RG, in relazione al vincolo di eseguire le notifiche su richiesta del cancelliere, quali i biglietti di cancelleria, a mezzo posta e non a mani, qualora i destinatari siano fuori dal comune ove ha sede l'ufficio, nel caso in cui le spese postali sopravanzino le spese di notifica a mani, afferma che l'Ufficio "... non può non confermare l'orientamento già espresso di dichiarare non vincolante la richiesta di notifica a mani espressa dal cancelliere, per atti da eseguirsi fuori dal comune ove ha sede l'ufficio. Pertanto rimane il vincolo di servirsi per tali notifiche del servizio postale in virtù della vigenza di una legge positiva (vedi art. 1, secondo comma, legge n. 890/82). Solo il legislatore, recependo le attuali doglianze, provenienti da più uffici, potrà modificare con ulteriore legge l'attuale orientamento. La sola deroga ammessa espressamente dalla legge è quella della notifica a mani a richiesta di parte, ipotesi che non può essere affrontata alla richiesta del cancelliere, come più volte ribadito da questo ufficio in risposta ad altri quesiti."

Con riferimento, infatti, a quest'ultimo inciso risulta rilevante la nota del Ministero della Giustizia del 01/03/2006 n. 0024396. U DAG – Ufficio I – diretta all'Ufficio VI del Ministero, all'Ispettorato Generale e alla Corte d'Appello di Firenze, con la quale si sottolinea che la valutazione dei presupposti di necessità e d'urgenza tali da richiedere che la notifica degli atti emessi dal magistrato o dei relativi avvisi, ad esempio biglietti di cancelleria, "... sia eseguita personalmente, senza avvalersi dell'ufficio postale, compete in ogni caso al giudice e dovrebbe pertanto costituire oggetto di apposito provvedimento da parte di quest'ultimo".

Infine, dal 1 gennaio 2005 è entrata in vigore, giusta Circolare ministeriale del 31.01.2005 prot. n. VI/145/035/EM del 31.01.05, la Convenzione tra l'Ente Poste e il Ministero della Giustizia, che prevede che gli atti, sia in materia civile (biglietti di cancelleria), sia in materia penale da notificarsi fuori dal comune sede dell'ufficio debbono essere consegnati agli incaricati di Poste Italiane S.p.a. per gli adempimenti previsti dalla Convenzione.

Il Capo dell'Ispettorato Generale
Arcibaldo Miller

